

-----ALLEGATO SUB "B" AL REP. N. 62756 RACC. N. 27059-----

-----S T A T U T O-----

In vigore dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs.
03 luglio 2017 n. 117 e, comunque non prima, del periodo di
imposta successivo all'operatività del RUNTS-----

ARTICOLO 1 - Costituzione, denominazione, sede, durata, ambito
di operatività-----

a) Viene costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del
Codice civile e per gli effetti del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.
117 l'associazione denominata -----

-----"Fidas Verona - Donatori Volontari di Sangue ODV",-----

-----abbreviata come "Fidas Verona".-----

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corri-
spondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione
del presente statuto nel Registro unico nazionale del Terzo
settore o in un altro Registro che la Legge dovesse prevedere
in sostituzione dello stesso, l'associazione potrà aggiungere
alla denominazione Fidas Verona anche l'espressione "Organiz-
zazione di Volontariato" ovvero l'acronimo ODV.-----

b) L'associazione ha la propria sede legale in Verona, via
Polveriera Vecchia 2. Il trasferimento della sede non comporta
modifiche al presente statuto, ma l'obbligo di comunicazione
agli uffici competenti.-----

c) L'associazione è apolitica e aconfessionale.-----



		inferior
d) L'associazione non persegue fini di lucro.-----		- soci c
e) L'associazione si articola in sezioni prive di autonomia		- soci c
giuridica.-----		a) Sono
f) Il simbolo associativo riproduce stilizzati: una goccia di		dichiar
sangue con all'interno degli arcovoli dell'Arena di Verona, il		rona ac
tutto circondato da un'ellisse che non si chiude a significare		sì soci
che nella donazione del sangue non vi può essere soluzione di		no l'ir
continuità.-----		l'iscr
g) L'associazione ha durata illimitata.-----		e regol
h) L'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie		b) Son
nell'ambito della Regione del Veneto.-----		collabo
ARTICOLO 2 - Finalità dell'associazione -----		dell'a
L'associazione svolge l'attività di interesse generale indivi-		Il soc
duata dalla lettera w) dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017,		dall'a
n. 117 avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volon-		volont
tariato dei propri associati.-----		stiche
In particolare, l'associazione si propone di:-----		genti
a) diffondere e promuovere la pratica della donazione anonima,		onorar
volontaria, gratuita e informata del sangue e dei suoi compo-		cio si
nenti, quale atto di umana solidarietà;-----		re in
b) collaborare con le strutture sanitarie pubbliche preposte		Il so
nei termini previsti dalle leggi vigenti e dalle convenzioni e		L'esc
accordi con le stesse stipulati-----		provi
ARTICOLO 3 - Soci -----		cazio
I soci possono essere solamente persone fisiche, in misura non		

inferiore a sette, e si identificano in due categorie:-----

- soci donatori;-----

- soci onorari.-----

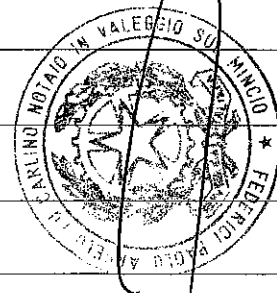
a) Sono soci donatori coloro che alla loro prima donazione, dichiarati idonei, hanno richiesto l'iscrizione alla Fidas Verona accettando il presente statuto e regolamento. Sono altresì soci donatori coloro che, già donatori periodici, dichiarino l'intenzione di recedere da altra associazione e chiedano l'iscrizione alla Fidas Verona accettando il presente statuto e regolamento.-----

b) Sono soci onorari coloro che, impossibilitati a donare, collaborano attivamente alla vita associativa dell'associazione.-----

Il socio donatore decade da detta qualifica ed è escluso dall'associazione qualora, anche per cause esterne alla sua volontà, non possa più donare o non possieda più le caratteristiche per essere definito donatore periodico secondo le vigenti leggi in materia trasfusionale. La qualifica di socio onorario ha durata illimitata, ma cessa nel caso in cui il socio stesso riprenda o inizi a essere donatore periodico, oppure in caso di sua prolungata irreperibilità.-----

Il socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento.

L'esclusione di un socio può essere deliberata dall'Assemblea provinciale per gravi motivi dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro tale decisione, il socio



escluso può ricorrere preliminarmente al Collegio dei probivi-

ri ed eventualmente all'autorità giudiziaria entro sei mesi

dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.-----

A ogni donatore viene rilasciata, a cura dell'associazione o

del Centro trasfusionale, la tessera di riconoscimento con

evidenziati i dati anagrafici e il gruppo sanguigno.-----

L'iscrizione all'associazione è gratuita. Tutti i soci hanno

pari dignità, hanno diritto a partecipare a tutte le attività

promosse dall'associazione, a candidarsi per ricoprire le ca-

riche associative, a partecipare alle Assemblee con diritto di

voto fin dalla sua iscrizione, a esaminare i libri sociali e a

essere rimborsati delle spese sostenute per l'attività presta-

ta per l'associazione, ai sensi di legge.-----

Tutti i soci donatori hanno l'obbligo di donare il proprio

sangue con generosità tutte le volte che le circostanze lo

consentano e lo richiedano; rispondere alle eventuali urgenti

richieste di donazione fatte dall'associazione, ovviamente nei

limiti del possibile in rapporto agli impegni personali.-----

Tutti i soci, donatori e onorari, hanno l'obbligo di osservare

il presente statuto e il regolamento di attuazione, nonché le

delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle di-

sposizioni statutarie; prestare la propria attività verso gli

altri in modo personale, spontaneo e gratuito; comunicare al

Consiglio sezionale gli eventuali cambiamenti del proprio do-

micilio; mantenere un comportamento dignitoso e coerente con

gli ideali dell'associazione; astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione.-----

Particolari riconoscimenti possono essere dati a donatori meritevoli, sempre comunque rispettando lo spirito dell'associazione.-----

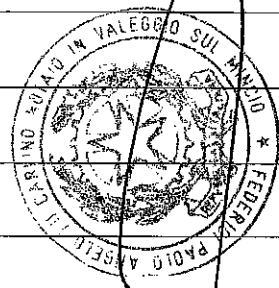
Per tutti i problemi di carattere trasfusionale, o altri, si fa riferimento alle leggi vigenti. In particolare, a norma di legge, tutti i soci donatori, saranno coperti da adeguata polizza assicurativa secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.-----

L'associazione può assumere personale dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo solo nei limiti previsti dalla L. R. 40/1993.-----

ARTICOLO 4 - Volontari dell'associazione-----

Sono volontari dell'associazione persone, sia soci, sia non soci, che per libera scelta prestano spontaneamente e gratuitamente la propria attività per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'associazione.-----

L'attività del volontario non può essere in alcun modo retribuita, avendo diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività. L'associazione è tenuta a stipulare un'apposita polizza assicurativa a copertura degli infortuni e delle malattie connesse allo svolgimento dell'attività, nonché a copertura della responsabilità civile verso terzi.-----



ARTICOLO 5 - Organi dell'associazione-----

Sono organi dell'associazione:-----

1) l'Assemblea provinciale;-----

2) il presidente provinciale-----

3) il Consiglio provinciale;-----

4) l'Organo di Controllo esterno;-----

5) il Collegio dei probiviri;-----

Sono, inoltre, cariche dell'associazione:-----

1) il vicepresidente provinciale vicario;-----

2) il tesoriere provinciale;-----

3) il segretario del Consiglio provinciale;-----

4) il coordinatore del Gruppo Giovani provinciale;-----

5) il coordinatore di zona;-----

6) il presidente onorario.-----

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio provinciale e adeguatamente documentate.-----

La durata di tutte le cariche associative, eccetto il presidente onorario, è definita in anni quattro.-----

ARTICOLO 6 - Assemblea provinciale-----

L'Assemblea provinciale è l'organo sovrano dell'associazione.

Essa è costituita dai delegati delle sezioni in rapporto al numero dei donatori attivi; può essere ordinaria o straordinaria. -----

L'Assemblea ordinaria o straordinaria deve essere convocata dal presidente provinciale anche tramite posta elettronica in quanto ritenuta strumento idoneo a garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviare ai soci almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione e da affiggere presso la sede provinciale.-----

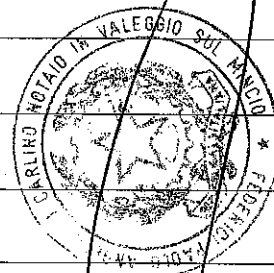
Un socio può delegare per iscritto un altro socio a rappresentarlo in Assemblea; un socio non può avere più di una delega.-

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal presidente provinciale o, in sua assenza, dal vicepresidente vicario o, in assenza di entrambi, da un vicepresidente, dal presidente onorario o dal componente più anziano del Consiglio provinciale.-----

L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente provinciale almeno una volta all'anno, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio provinciale, o di almeno un decimo dei soci. -----

Compiti dell'Assemblea Ordinaria sono:-----

- a) la determinazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;-----
- b) l'elezione, alla scadenza del mandato, del presidente provinciale;-----
- c) l'elezione, alla scadenza del mandato, dei componenti del



	Consiglio provinciale;-----	
	d) l'elezione dei componenti dell'Organo di controllo esterno;	
	e) l'elezione dei componenti del Collegio dei probiviri;-----	
	f) l'approvazione della relazione morale, del bilancio consun-	
	tivo, del bilancio preventivo e del bilancio sociale;-----	
	g) l'approvazione del regolamento e le relative modifiche;----	
	h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro con-	
	fronti;-----	
	i) deliberare sull'esclusione dei soci; -----	
	l) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione	
	dell'associazione che il Consiglio provinciale riterrà di sot-	
	toporle.-----	
	L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la	
	presenza della metà più uno dei delegati comprensivi di dele-	
	ghe; in seconda convocazione con qualsiasi numero di delegati.	
	Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei presenti.-----	
	L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le stesse modali-	
	tà previste per quella ordinaria, delibera in ordine:-----	
	a) alle modifiche dello statuto;-----	
	b) allo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scis-	
	sione dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio che	
	dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.-----	
	L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con	

la presenza dei due terzi dei delegati comprensivi di deleghe;
in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei
delegati comprensivi di deleghe.-----

Le delibere dell'Assemblea straordinaria sono assunte col voto
favorevole della maggioranza dei presenti.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devolu-
zione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei tre
quarti dei delegati.-----

I verbali di Assemblea, contenenti le deliberazioni adottate,
devono essere sottoscritti dal segretario o dal notaio (nei
casi di legge) e dal presidente provinciale e portati a cono-
scenza dei soci, ancorché non intervenuti.-----

Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano
tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.-----

ARTICOLO 7 - Presidente provinciale-----

Il presidente provinciale viene eletto dall'Assemblea provin-
ciale tra i soci dell'associazione ed è il legale rappresen-
tante dell'associazione. Il suo mandato è stabilito in anni
quattro. Il presidente provinciale:-----

- a) è garante dell'osservanza delle norme statutarie;-----
- b) convoca e presiede l'Assemblea provinciale ordinaria e
straordinaria;-----
- c) convoca e presiede il Consiglio provinciale;-----
- d) sottoscrive tutti gli atti dell'associazione;-----
- e) firma tutti i pagamenti ordinari e straordinari;-----



f) non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi.-----

A tal fine, si considera mandato completo quello di durata superiore ai due anni. In caso di necessità e urgenza il presidente può esercitare i poteri del Consiglio provinciale e adottare provvedimenti riferendone tempestivamente allo stesso, e in ogni caso alla riunione immediatamente successiva.---

ARTICOLO 8 - Consiglio provinciale-----

Il Consiglio provinciale è l'organo esecutivo dell'associazione ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea provinciale e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa. La sua durata è stabilita in anni quattro.-----

Tutti i componenti del Consiglio Provinciale devono essere eletti tra gli associati.-----

Esso è costituito:-----

1) dal presidente provinciale eletto dall'Assemblea provinciale;-----

2) da un segretario nominato dal presidente provinciale;-----

3) dai componenti eletti dall'Assemblea provinciale tra i soci dell'associazione in numero di 14.-----

A essa spettano:-----

a) la nomina dei tre vicepresidenti, di cui uno vicario, e del tesoriere, scelti tra i componenti della stessa;-----

b) l'attuazione delle attività ritenute opportune e di quelle

programmate dall'Assemblea provinciale;-----

c) l'amministrazione finanziaria dell'associazione;-----

d) la formulazione della relazione morale, della relazione economica e dei bilanci da presentare per l'approvazione dell'Assemblea provinciale.-----

Il Consiglio provinciale è convocato almeno tre volte l'anno dal presidente provinciale o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. La convocazione deve essere formulata in forma scritta, contenente l'ordine del giorno, e inviata almeno sette giorni prima ai consiglieri anche tramite posta elettronica all'indirizzo da loro indicato.-----

Il Consiglio provinciale è presieduto dal presidente provinciale, in caso di sua assenza dal vicepresidente vicario e, in assenza di entrambi, da un vicepresidente o dal consigliere più anziano. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni assunte sono valide col voto favorevole della maggioranza dei presenti.-----

In seno al Consiglio provinciale non è ammessa delega.-----

Alle riunioni del Consiglio provinciale partecipano, con voto consultivo se non eletti allo stesso, il coordinatore del Gruppo Giovani provinciale e i coordinatori di zona.-----

Di ogni seduta del Consiglio provinciale deve essere redatto apposito verbale dal segretario del Consiglio provinciale che lo deve firmare unitamente al presidente provinciale. I verba-



li sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio provinciale.-----

ARTICOLO 9 - Organo di controllo esterno-----

L'Organo di controllo esterno è nominato, nei casi di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, dall'Assemblea Provinciale e può essere monocratico o collegiale e composto da uno a tre membri, oltre a due supplenti scelti tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice civile.-----

I compiti dell'Organo di controllo esterno sono:-----

- a) vigilare sulla gestione amministrativa-----
dell'associazione;-----
- b) controllare, approvare e controfirmare il bilancio annuale consuntivo da presentare all'Assemblea provinciale;-----
- c) redigere una relazione di accompagnamento allo stesso.-----

Inoltre, esso può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo esterno è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

ARTICOLO 10 - Collegio dei probiviri-----

I probiviri vengono eletti dall'Assemblea provinciale tra i soci dell'associazione in numero di tre effettivi e due supplenti e sono rieleggibili. -----

Il loro mandato è stabilito in anni quattro. Eleggono tra loro

un presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Al Collegio dei probiviri è demandata la risoluzione in via arbitrale dei conflitti di competenza e ogni altra vertenza che insorga tra gli organi dell'associazione, tra le sezioni e gli organi dell'associazione, e fra i singoli associati e gli organi dell'associazione stessa. Le delibere del Collegio dei probiviri sono definitive e inappellabili nei limiti stabiliti dalla legge.-----

ARTICOLO 11 - Vicepresidente provinciale vicario-----

Il vicepresidente provinciale vicario è nominato dal Consiglio provinciale all'inizio del suo mandato tra i componenti dello stesso e dura in carica quattro anni. Assume le funzioni del presidente provinciale, in caso di suo impedimento temporaneo, per il tempo necessario.-----

In caso di dimissioni del presidente provinciale, il vicepresidente vicario lo sostituisce fino all'elezione di un nuovo presidente provinciale da parte dell'Assemblea provinciale che deve essere convocata entro 90 giorni dalle dimissioni.-----

ARTICOLO 12 - Tesoriere provinciale-----

Il tesoriere provinciale è nominato dal Consiglio provinciale all'inizio del suo mandato tra i componenti dello stesso, e dura in carica quattro anni.-----

A lui spetta:-----

a) controllare l'esattezza delle spese, dei pagamenti e degli incassi;-----



b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo per l'approvazione del Consiglio provinciale e la successiva presentazione all'Assemblea provinciale;-----

c) firmare i bilanci;-----

d) convocare l'Organo di controllo esterno per le verifiche opportune e far controfirmare allo stesso il bilancio consuntivo.-----

ARTICOLO 13 - Segretario del Consiglio provinciale-----

Il segretario del Consiglio provinciale è nominato dal presidente provinciale tra i componenti del Consiglio provinciale o anche tra i soci dell'associazione. Egli assume anche le funzioni di segretario dell'Assemblea provinciale e ne redige i relativi verbali che saranno da lui firmati e controfirmati dal presidente. -----

Se non eletto al Consiglio provinciale non ha diritto di voto.

La nomina del segretario deve essere ratificata dall'Assemblea provinciale.-----

ARTICOLO 14 - Coordinatore del Gruppo Giovani provinciale-----

Il Gruppo Giovani provinciale è composto dal coordinatore e dai giovani delle sezioni.-----

Il coordinatore del Gruppo Giovani provinciale è nominato dal presidente provinciale tra i componenti del Consiglio provinciale o anche tra i soci dell'associazione. Il suo mandato dura quattro anni.-----

Egli:-----

a) coordina le attività ritenute necessarie per formare i giovani dell'associazione ad assumere ruoli attivi all'interno della stessa;-----

b) coordina le attività ritenute necessarie per sviluppare la propaganda tra i giovani;-----

c) partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale al quale riferisce in merito alle attività proposte e realizzate;-----

d) deve avere meno di 28 anni al momento della nomina.-----

ARTICOLO 15 - Coordinatori di zona-----

Per migliorare l'organizzazione delle attività, il territorio di competenza dell'associazione è suddiviso in zone comprendenti sezioni limitrofe.-----

Il coordinatore di zona viene nominato dalle sezioni interessate tra i soci di una di esse. Il suo mandato dura quattro anni. Egli:-----

a) coordina e rende omogenee le attività di promozione svolte dalle sezioni di competenza;-----

b) coordina le attività di carattere provinciale che si ritiene utile realizzare nel territorio zonale;-----

c) convoca i direttivi delle sezioni almeno due volte l'anno e riferisce in merito al Consiglio provinciale;-----

d) nomina, in accordo con le sezioni della zona, il tesoriere di zona tra i soci di una di essa.-----

ARTICOLO 16 - Tesoriere di zona-----



Al tesoriere di zona fanno riferimento il coordinatore e le sezioni di zona nell'ambito dell'amministrazione finanziaria delle attività ivi svolte, in base alle risorse specificamente destinate dal Consiglio provinciale.-----

Egli:-----

a) redige il rendiconto delle attività di zona;-----

b) riceve dal coordinatore di zona e dalle sezioni le pezze giustificative delle spese relative alle varie iniziative svolte dalla zona;-----

c) richiede al tesoriere provinciale i rimborsi spettanti per le attività di zona svolte.-----

ARTICOLO 17 - Presidente onorario-----

Il presidente onorario è nominato dall'Assemblea provinciale su proposta del Consiglio provinciale; partecipa alle riunioni del Consiglio provinciale e alle Assemblee provinciali; collabora con il Consiglio provinciale dal quale può ricevere incarichi specifici e di rappresentanza; non ha diritto di voto.--

Possono essere nominati più presidenti onorari che abbiano comunque ricoperto almeno per un mandato completo la carica di presidente provinciale. La carica di presidente onorario ha durata illimitata.-----

ARTICOLO 18 - Sezioni-----

La costituzione o la chiusura di una sezione, l'unificazione o la divisione di sezioni vengono deliberate dal Consiglio provinciale e sottoposte a ratifica dell'Assemblea provinciale.--

Sono organi della sezione:-----

1) l'Assemblea dei soci;-----

2) il Consiglio sezionale;-----

3) il presidente sezionale. -----

Sono, inoltre, cariche della sezione:-----

1) il vicepresidente;-----

2) il tesoriere;-----

3) il referente giovani.-----

La durata di tutte le cariche associative di sezione è definita in anni quattro.-----

ARTICOLO 19 - Assemblea sezionale-----

L'Assemblea sezionale è costituita da tutti i soci iscritti. -

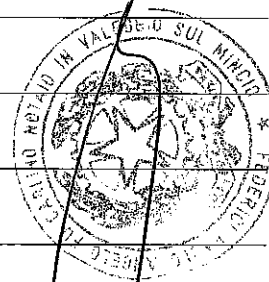
Viene convocata dal presidente sezionale, anche in via informale, almeno una volta all'anno e ogni qual volta il Consiglio sezionale lo ritenga opportuno.-----

A essa spetta il rinnovo del Consiglio sezionale alla scadenza del mandato, o in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.-----

ARTICOLO 20 - Consiglio sezionale-----

Il Consiglio sezionale è costituito dai soci eletti dall'Assemblea sezionale in numero dispari non inferiore a 7 e non superiore a 15.-----

I componenti del Consiglio sezionale eleggono tra di loro il presidente e nominano tra di loro il vicepresidente e il tesoriere; nominano, inoltre, il referente giovani di sezione tra



i soci della sezione.-----

Il Consiglio sezionale è convocato dal presidente sezionale
almeno tre volte l'anno.-----

Al Consiglio sezionale spetta:-----

a) l'organizzazione delle attività di sezione;-----

b) l'amministrazione delle somme ricevute dalla sede provin-
ciale e delle elargizioni di enti e privati;-----

c) la promozione locale della donazione del sangue, la chiama-
ta e l'assistenza dei donatori relativamente ai fini associa-
tivi.-----

ARTICOLO 21 - Presidente sezionale-----

Il presidente sezionale:-----

a) nomina il segretario della sezione;-----

b) convoca e presiede il Consiglio sezionale;-----

c) coordina le attività deliberate dal Consiglio sezionale;---

d) partecipa alle attività della propria zona;-----

e) convoca l'Assemblea sezionale, previa segnalazione al Con-
siglio provinciale, tutte le volte che il Consiglio sezionale
lo ritiene opportuno o su richiesta scritta di almeno un deci-
mo dei donatori iscritti alla sezione; la stessa deve essere
convocata, comunque, almeno una volta all'anno.-----

Il presidente sezionale è delegato all'effettuazione di tutte
le operazioni bancarie inerenti alla gestione delle somme de-
stinate alla sezione, in particolare:-----

a) aprire ed estinguere conti correnti bancari e/o postali e

tutti i servizi e rapporti collegati;-----

b) effettuare bonifici;-----

c) emettere e ricevere assegni;-----

d) prelevare e versare denaro contante;-----

e) richiedere e utilizzare carte di credito e di debito appog-

giate al conto corrente sezionale;-----

f) utilizzare i canali internet e/o di remote banking;-----

g) effettuare qualsiasi altra operazione necessaria alla ge-

stione delle somme ricevute.-----

Il presidente sezionale può conferire al tesoriere sezionale

la delega per lo svolgimento delle operazioni individuate dal-

le lettere b, c, d, e, f, g del paragrafo precedente.-----

La carica di presidente sezionale ha una durata massima di due

mandati consecutivi.-----

A tal fine si considera mandato completo quello di durata su-

periore ai due anni.-----

ARTICOLO 22 - Risorse economiche-----

Le risorse economiche e il patrimonio sono destinati esclusi-

vamente per il conseguimento dei fini istituzionali previsti

dall'articolo 2, per i quali l'associazione si avvale:-----

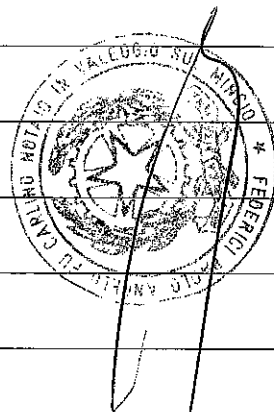
a) dei compensi e/o quote stabiliti dalle vigenti leggi nazio-

nali e regionali per le donazioni di sangue o dei suoi deriva-

ti;-----

b) di eventuali contributi degli aderenti;-----

c) di contributi da privati;-----



d) di contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;-----

e) di contributi di organismi internazionali;-----

f) di donazioni e lasciti testamentari;-----

g) di entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.-----

Le risorse economiche pervenute alla sede provinciale vanno così utilizzate:-----

a) il Consiglio provinciale utilizza le quote dallo stesso ritenute indispensabili per il mantenimento, l'aggiornamento e il buon funzionamento della sede provinciale, nonché per la propaganda a livello provinciale;-----

b) il rimanente importo viene erogato alle sezioni in rapporto alle donazioni effettuate;-----

c) il Consiglio provinciale può, in caso di riconosciuta necessità, inviare delle quote suppletive alle sezioni oltre l'importo di loro pertinenza;-----

d) le sezioni utilizzano le quote ricevute per:-----

1) le chiamate;-----

2) la propaganda locale;-----

3) l'organizzazione;-----

4) le benemerienze.-----

ARTICOLO 23 - Bilancio di esercizio e bilancio sociale-----

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio l'1 gennaio e

termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

Il Consiglio provinciale redige il bilancio consuntivo in conformità e in base ai principi e nel rispetto dei limiti previsti all'art. 13 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea provinciale, di norma entro il mese di aprile.-----

Il Consiglio provinciale redige il bilancio preventivo che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea provinciale entro il mese di dicembre.-----

Il Consiglio provinciale redige, inoltre, il bilancio sociale nei casi e con le modalità di cui all'art. 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. -----

ARTICOLO 24 - Patrimonio dell'associazione-----

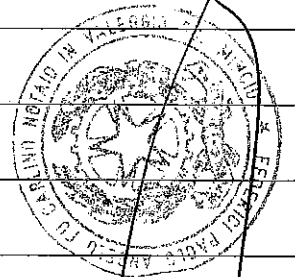
Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:-----

a) il fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta a euro quindicimila, dei quali indisponibili euro quattromilacinquecento;-----

b) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili di proprietà dell'associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti;-----

c) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;-----

d) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di



bilancio.-----

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede associativa, sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede e può essere consultato dai soci.-----

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni di Volontariato ed Enti del Terzo settore che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.-----

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.-----

ARTICOLO 25 - Erogazioni, donazioni e lasciti-----

Eventuali erogazioni liberali in denaro, o donazioni di beni mobili e beni mobili registrati effettuate da persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione, possono essere accettate dal Consiglio provinciale che delibera sull'utilizzo delle stesse.-----

L'accettazione dei beni immobili e dei lasciti testamentari, che saranno accettati con beneficio di inventario, è riservata all'Assemblea provinciale che dispone dell'utilizzo degli stessi. Verrà, comunque, rispettata la volontà del donatore

assegnando l'uso dei beni ai destinatari designati.-----

ARTICOLO 26 - Scioglimento dell'associazione-----

Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea provinciale approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.-----

L'Assemblea provinciale nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità di liquidazione.-----

L'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a favore di altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

ARTICOLO 27 - Modifica dello statuto-----

Le proposte di modifica allo statuto devono essere presentate al Consiglio provinciale che provvederà a esporle all'Assemblea provinciale alla prima riunione; in caso di proposta ritenuta urgente convocherà l'Assemblea provinciale in tempi brevi; l'accoglimento della modifica per la successiva presentazione all'Assemblea straordinaria provinciale dovrà ottenere la maggioranza dei delegati presenti aventi diritto al voto. La stessa proposta di modifica può essere presentata una sola volta durante lo stesso mandato quadriennale.-----

L'Assemblea straordinaria provinciale per la modifica dello statuto viene convocata e ha validità secondo quanto disposto dall'articolo 6.-----

ARTICOLO 28 - Incompatibilità-----

Sono incompatibili tra loro le cariche di componente del Consiglio provinciale, componente dell'Organo di controllo esterno, e componente del Collegio dei probiviri.-----

ARTICOLO 29 - Disposizioni finali-----

Il presente statuto viene integrato da un regolamento applicativo.-----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.-----

F.ti: Donadelli Chiara-----

PAOLO ANGELO FEDERICI NOTAIO (L.S.)-----

Copia conforme all'originale che si
rilascia per uso fiscale
consta di quarantadue fogli
Valeggio sul Mincio il 25 luglio 2019



FIDAS VERONA

ASSEMBLEA PROVINCIALE STRAORDINARIA

Teatro David – Piazza Roma 1 - Ca' di David

Oggi, **Martedì 9 luglio 2019** alle ore 20:30 presso il **Teatro David** di **Piazza Roma 1 a Ca' di David** inizia l'Assemblea Provinciale Straordinaria Fidas Verona.

Ordine del giorno

- Insediamento dell'Assemblea straordinaria
- Nomina dell'Ufficio di Presidenza
- Presa d'atto della verifica dei poteri dell'Assemblea e determinazione della maggioranza per modifica statuto e regolamento
- Modifica statuto e regolamento dell'associazione:
 - Presentazione generale delle modifiche
 - Breve discussione
 - Lettura e votazione delle modifiche (articolo per articolo) dello statuto
 - Votazione complessiva dello statuto modificato previe eventuali dichiarazioni di voto
 - Letture e votazione delle modifiche del regolamento

Alle ore 20.45 si insedia l'Assemblea Straordinaria con la nomina dell'ufficio di presidenza:

Presidente dell'assemblea: **Chiara Donadelli**

Segretario dell'assemblea: **Davide Perazzani**

Presente il Notaio Federici Paolo Angelo per ratifica e convalida del nuovo statuto dell'associazione Fidas Verona.

L'Assemblea Straordinaria è correttamente insediata con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto. Di seguito i numeri dei presenti e dei votanti.

Totale aventi diritto: **242**

Numero minimo: **122**

Totale presenti: **132**

Totale deleghe: **40**

Totale votanti: **172**

Sezioni presenti: 51

Statuto

Il nuovo statuto che verrà votato questa sera avrà efficacia solo dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea e dopo l'entrata in vigore del nuovo registro unico del terzo settore, fino ad allora rimarrà in vigore l'attuale.

Il notaio Federici da lettura del verbale che ha redatto al cui interno viene ratificato

il nuovo statuto con le modifiche apportate per adeguamento alle nuove normative per il terzo settore. Durante la lettura vengono illustrate, spiegate e motivate le modifiche apportate.

A lettura avvenuta si passa alla votazione con approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria all'unanimità.

Regolamento

Interviene il consigliere Stefano Tassini che da lettura ed illustra le modifiche proposte al regolamento per adeguamento alla normativa del terzo settore e le modifiche proposte dal Consiglio Provinciale. A lettura e spiegazione avvenuta ci sono alcuni interventi da parte dei presenti.

- Alcuni presenti richiedono spiegazioni sulle modifiche relative al gruppo giovani di zona ritenendola una figura importante. Viene fornita la motivazione che è stato rilevato che in molte zone di fatto il coordinatore di zona giovani non c'è.
- Vengono fatte alcune richieste di modifica dell'età massima del giovane portandola dagli attuali 28 a 32 o 35 anni. Tale proposta era già stata fatta e discussa in sede nazionale, ma molto probabilmente rimarrà così soprattutto per garantire una corretta relazione con i giovani e i 18enni.

Viene posto a votazione il nuovo regolamento che viene approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria.

Situazione consegna bilanci.

Interviene il tesoriere Michele Venturi per illustrare la situazione di invio dei bilanci delle sezioni. Evidenzia che mancano molti bilanci di sezione e alcuni sono incompleti o senza documentazione appropriata. Avvisa che invieremo comunicazione e sollecito alle sezioni "inadempienti" per ottenere in tempi brevissimi l'invio dei bilanci mancanti e il completamento della documentazione necessaria.

Alle ore 22.30 si chiude l'Assemblea Straordinaria.

Il Segretario di Presidenza

Davide Andrea Perazzani

Il Presidente Provinciale

Chiara Donadelli